



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0004091 - 25/07/2013 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:ac

Roma, 25 LUG. 2013

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Enna
Piazza Garibaldi, 1
94100 Enna

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 173/2013_ formazione professionale continua

Facendo seguito alla richiesta di parere del 17 giugno u.s., in merito alla obbligatorietà dello svolgimento della FPC di un iscritto dell'Albo che svolge l'attività di Revisore Contabile per una società di Revisione, si osserva quanto segue.

Come previsto dall'art. 8, commi 2 e 3, del Regolamento di FPC approvato dal Vostro Ordine il 5 febbraio 2008, l'esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua spetta, qualora ne avanzino richiesta, agli iscritti che non esercitano alcuna attività professionale.

Si precisa che l'attività di revisore contabile è da ritenersi oggetto proprio della professione. Pertanto, se un iscritto svolge tale attività, esercita una specifica funzione rientrante nella professione di dottore commercialista, ed è quindi soggetto all'obbligo della FPC.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione